



INIZIATIVA PER IL CODICE FISCALE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95178100103

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE APIGENOVA

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAN VINCENZO 1/4

C.A.P.

16121

COMUNE

GENOVA

PROV.

GE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CMNPTR61E23D969M

CODICE CARICA


1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

CIMINO PIETRO

DATA 30/10/2014

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT GENOVA 1

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2014 il giorno 7 del mese di Ottobre in Genova si sono riuniti i Signori:

- Pietro Cimino nato a Genova il 23/05/1961 ed ivi residente in Via Zara 2/9 Genova
c.f. CMN PTR61E23D969M

- Marco Corzetto nato a Genova il 20/ 9 /1964 ed ivi residente in Via Repetto 2/6
C.F. CRZ MRC64P20D969N

- Vincenzo Monarda nato a Genova il 30/11/1975 ed ivi residente in Via di Creto
88 C.F. MNRVCN75S30D969L

- Marco Marzi nato a Genova il 16/07/1972 , e ivi residente in Via Tortosa 4/16
C.F. MRZ MRC72L16D969O

- Tommaso Agrifoglio nato a Genova il 27/08/1982 ed ivi residente in Via G. Bruno
34/7 c. f. GRFTMS82M27D969B

Le quali convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Viene costituita fra gli stessi comparenti Sigg. Pietro Cimino, Marco Corzetto, Vincenzo Monarda, Marco Marzi, Tommaso Agrifoglio, l'associazione denominata : **Apigenova.**
- 2) L'Associazione ha sede in Genova Via San Vincenzo 1/4.
- 3) La finalità della qui costituita Associazione ~~sportiva~~ ha come finalità precipua di sviluppo dell'apicoltura, nelle forme indicate dall'art. 3 dello Statuto Sociale Allegato.
- 4) Dell'Associazione fanno parte i soci fondatori, sottoscrittori del presente atto, e le categorie di soci indicati nello statuto Sociale Allegato. L'associazione è



retta dallo Statuto Sociale che, composto da 28 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, avendo i comparenti approvato e sottoscritto.

- 5) Il fondo comune dell'Associazione apistica viene inizialmente costituito con le quote associative che, per intanto vengono fissate in € 10/00 procapite per i soci fondatori.
- A comporre il Consiglio di amministrazione per il primo triennio vengono nominati i Signori: - Presidente, Pietro Cimino - Vice Presidente, Marco Corzetto Consigliere Tommaso Agrifoglio, Consigliere funzioni anche di Segretario – Cassiere
- 6) Il primo esercizio si chiuderà alla data del 31/12/2014.
- 7) La durata dell'associazione è al 31/12/2030, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.
- 8) Le spese del presente atto, annessi e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

Genova 07/10/2014

Pietro Cimino

Marco Corzetto

Vincenzo Monarda

Marco Marzi

Tommaso Agrifoglio



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

atto registrato il 05 NOV. 2014

n° 8506

sa 3

col pagamento F23 di Euro 200,00

IL FUNZIONARIO
(Cristina PARODI)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA “APIGENOVA” TITOLO 1

COSTITUZIONE – DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia è costituita una Associazione denominata “APIGENOVA”, con sede legale ed amministrativa in Via San Vincenzo 1 int. 4 Genova. Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e sopprese sedi secondarie, uffici periferici e simili

Art. 2

La durata della Associazione è stabilita fino al 31/12/2030, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Art. 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nel territorio della Provincia di Genova e comunque nelle Province della Liguria, si propone di diffondere, migliorare e difendere l'apicoltura, di promuovere la conoscenza dell'opera benefica delle api per l'agricoltura, di promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti dell'apicoltura nella Provincia di Genova e della Regione Liguria, ed in particolare di tutelare gli interessi dei suoi associati.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione può:

- 1 promuovere l'adozione di tecniche ecologiche per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura;
- 2 organizzare corsi professionali rivolti agli operatori del settore ed agli hobby e/o appassionati del settore apistico;
- 3 promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione a favore degli associati e per lo sviluppo del settore;
- 4 svolgere una attività di assistenza tecnica ai propri associati nelle forme e modalità ritenute più opportune;
- 5 prestare consulenza tecnico - economica in relazione alle finalità agli associati;
- 6 stipulare contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari allo svolgimento dell'attività apistica, compresa la fornitura agli associati del materiale apistico utile per l'attività stessa;
- 7 stipulare convenzioni e contratti, utili al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- 8 determinare, con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;
- 9 svolgere azioni di promozione e valorizzazione del prodotto anche mediante la partecipazione a mostre e fiere, l'adozione di marchi e l'utilizzazione di canali d'informazione e divulgazione;
- 10 promuovere ed effettuare l'immissione sul mercato dei prodotti degli associati; e commercializzazione del prodotto;
- 11 rappresentare i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati, in particolare degli Organismi della Pubblica Amministrazione;

12 operare interventi anche per delega di Enti Pubblici per tutelare gli apicoltori sia sul piano produttivo che sanitario;

13 promuovere e valorizzare le produzioni dell'apicoltura genovese e ligure in base alle normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti (CEE) n.2081/92 e n.2082/92 e loro modifiche e integrazioni;

14 riscuotere premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti, in favore dei propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;

15 promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare;

16 compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;

17 operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli hobbistici;

18 svolgere ogni altra attività consentita o imposta da norme di legge che possa risultare utile al settore.

Art. 4

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'associazione, promuovendone anche la costituzione.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5

Su semplice domanda possono essere ammessi all'associazione, quali nuovi associati, "i sostenitori" e "gli ordinari", ovverosia coloro che detengono alveari che risiedano e producano nell'ambito della Provincia di Genova e comunque del territorio ligure, salvo deroghe previste dal regolamento.

Non possono essere ammessi all'Associazione, i soggetti definiti nel precedente comma che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Associazione.

Art. 6

Le richieste di adesione all'Associazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà secondo le modalità definite dal regolamento.

Art. 7

Con l'iscrizione l'associato assume l'impegno a rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 8

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi annualmente determinati dall'Assemblea, pena il pagamento di una contribuzione integrativa



fissata annualmente dall'assemblea e l'interruzione di ogni beneficio riservato agli associati.

Art. 9

All'associato che non adempie agli obblighi sono applicati, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, le sanzioni previste dal regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 10

E' escluso, con delibera del Consiglio Direttivo, l'associato:

- 1 che non soddisfi più i requisiti previsti per l'ammissione;
- 2 che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;
- 3 che non corrisponda la quota associativa;
- 4 che non abbia ottemperato alle norme relative alla denuncia annuale di possesso degli alveari ai sensi delle normative vigenti in materia sanitaria.

Il recesso è consentito all'associato a condizione che ne faccia domanda.

Art. 11

I soci notificheranno all'Associazione i casi di malattie infettive dei propri alveari.

TITOLO III

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1 l'Assemblea;
- 2 il Consiglio Direttivo con il Presidente;
- 3 il Comitato esecutivo, se nominato;
- 4 il Direttore tecnico, se nominato;
- 5 i Revisori dei Conti, se nominati.

Art. 13

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Art. 14

Per la partecipazione all'Assemblea, gli associati devono essere in regola con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.

A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Associazione di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un voto.

Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un altro associato. Ogni socio non potrà presentare più di una delega.

Art. 15

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, da affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 15 giorni prima della adunanza.



L'avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.

Art. 16

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentanti almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti e rappresentanti.

Per le modifiche allo statuto, salvo quanto infra precisato, occorrerà la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati in prima convocazione, e qualora andasse deserta, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 17

E' di competenza dell'Assemblea:

- 1 approvare i bilanci, i rendiconti e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- 2 determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- 3 eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- 4 deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione ed, in particolare, approvare i programmi annuali di immissione sul mercato proposti dal Consiglio Direttivo;
- 5 approvare e modificare il regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- 6 deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- 7 determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell'Associazione, tenendo conto del valore della loro produzione o consistenza aziendale.

Art. 18


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da 3 a 5 eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio ed assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.



I membri del Consiglio Direttivo che mancano per più di due riunioni senza giustificato motivo decadono dall'incarico e vengono sostituiti a norma del quarto e del quinto comma del presente articolo.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Art. 20

Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore, determinandone i compiti.

Art. 21

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all'uopo designato.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo non compete un'indennità di carica.

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il consiglio di amministrazione. I suoi membri sono rieleggibili.

Spetta ai revisori il controllo amministrativo e la vigilanza sull'osservanza dello statuto dell'associazione. Il Collegio dei Sindaci revisori può assolvere anche alle funzioni di Collegio dei Provviri.

TITOLO IV

PATRIMONIO-ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - RENDICONTI

Art. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) da beni immobili o mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengono in proprietà dell'Associazione;

2) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

Art. 24

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1) dalle quote di ammissione;

Art. 25

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1) dalle quote di ammissione;



2 dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;
3 dalle rendite patrimoniali;
4 dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

Art. 25

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26

Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al giudizio irruale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale.

Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di conoscenza; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.

La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al regolamento CEE n. 1360/78 e ss.mm.ii. ed alle relative norme d'attuazione, nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 28

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati (iscritti o partecipanti), anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione dalla legge.

